

Como, maggio 2025

Circolare Mensile in materia di lavoro e previdenza

1. Le novità del mese			
Maggio in pillole	pag		2
2. L'informazione pratica per le piccole e medie imprese			
I limiti retributivi per il calcolo dei premi INAIL 2025	pag		8
Al via la legge per la partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese	pag		10
Divieto di geolocalizzazione dei lavoratori in <i>smart working</i>	pag		13
Svolgimento di attività lavorativa durante la conversione del permesso di soggiorno	pag		15
3. Il punto sulla contrattazione collettiva			
Le novità di maggio in pillole	pag		17
Il <i>focus</i> sui prossimi adempimenti: lo scadenario di giugno 2025	pag		18
4. Le agevolazioni per le piccole e medie imprese			
Sgravi contributivi per le imprese che assumono giovani e donne svantaggiate	pag		24

MAGGIO IN PILLOLE

INPS - ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA IN VITA DEI PENSIONATI - ANNI 2025 E 2026

Con il messaggio 5.5.2025 n. 1419, l'INPS è intervenuto in merito allo svolgimento, da parte di Citibank N.A., della prima fase di accertamento dell'esistenza in vita dei pensionati che risiedono all'estero, valide per il biennio 2025/2026.

Si ricorda che tale fase, compresa tra marzo e luglio 2025, riguarda i pensionati residenti in America, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell'Est Europa e Paesi limitrofi.

Successivamente, una seconda fase si svolgerà da settembre 2025 a gennaio 2026 e riguarderà i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania.

Con l'occasione, l'INPS ha quindi comunicato che al fine di agevolare l'adempimento, i pensionati coinvolti nella prima fase della verifica devono far pervenire le attestazioni di esistenza in vita a Citibank entro il 18.7.2025, così come indicato nell'apposito modulo di attestazione.

MINISTERO DEL LAVORO - CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO DA LAVORO STAGIONALE A NON STAGIONALE

Con la circ. 5.5.2025 n. 10, il Ministero del Lavoro ha chiarito che i lavoratori stranieri con permesso di soggiorno rilasciato per lavoro stagionale, possono svolgere attività lavorativa non stagionale nell'attesa della decisione da parte dello sportello unico immigrazione sulla domanda di conversione di cui all'art. 24 co. 10 del DLgs. 286/98.

Per il Ministero, la disposizione contenuta all'art. 5 co. 9-bis del DLgs. 286/98, che consente lo svolgimento di un'attività lavorativa a coloro che sono in attesa di ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, può trovare applicazione anche ai casi di una procedura di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro non stagionale. Infatti, la ratio della norma è quella di consentire al lavoratore straniero di svolgere regolare attività lavorativa anche quando l'esito dell'iter burocratico sulla sua domanda è ancora incerto, evitando il più possibile situazioni di lavoro irregolare o di disoccupazione.

Inoltre, in questi casi vi è il rischio che il lavoratore possa perdere, nell'attesa della decisione amministrativa, l'opportunità lavorativa che rappresenta la base stessa della sua domanda di conversione del permesso di soggiorno.

GARANTE PRIVACY - GEOLOCALIZZAZIONE DEI LAVORATORI IN SMART WORKING

Con il provv. 13.3.2025 n. 135, il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato un'azienda che, tramite una funzionalità on line, monitorava i propri dipendenti in *smart working* per verificare l'esatta corrispondenza tra la posizione geografica in cui si trovavano e l'indirizzo dichiarato nell'accordo individuale di lavoro agile.

In particolare, il personale, scelto a campione, veniva contattato telefonicamente con la richiesta di attivare la geolocalizzazione del pc o dello smartphone, effettuando una timbratura con un'apposita applicazione, e di dichiarare subito dopo, tramite un'e-mail, il luogo in cui in quel preciso momento si trovava fisicamente. A tale richiesta, seguivano poi le verifiche e gli eventuali procedimenti disciplinari dell'azienda.

Il tutto in assenza di un'adeguata base giuridica e di un'adeguata informativa, oltre alle conseguenti interferenze nella vita privata dei dipendenti e a numerose altre violazioni del regolamento UE 679/2016 (GDPR) e dell'art. 113 del DLgs. 196/2003.

Per il Garante, le esigenze di controllo dell'osservanza dei doveri di diligenza del lavoratore in *smart working* non possono essere perseguite, a distanza, con strumenti tecnologici che, riducendo lo spazio di libertà e dignità della persona in modo meccanico e anelastico, comportano un monitoraggio diretto dell'attività del dipendente non consentito dall'art. 4 della L. 300/70 e dalle norme costituzionali.

INPS - FRUIZIONE DEGLI INCENTIVI "BONUS GIOVANI" E "BONUS DONNE"

Con le circ. 12.5.2025 n. 90 e 91, l'INPS ha fornito le istruzioni operative per la fruizione del c.d. "bonus giovani" ex art. 22 del DL 60/2024 e del c.d. "bonus donne" ex art. 23 del DL 60/2024.

Per il *bonus giovani* si conferma che:

- per le assunzioni effettuate dall'1.9.2024 al 31.12.2025, il limite massimo di esonero è di 500 euro;
- ai datori di lavoro privati che, dal 31.1.2025 al 31.12.2025, assumono lavoratori con sede di lavoro nelle Regioni meridionali, l'esonero spetta nel limite massimo di 650 euro.

Per il *bonus* donne, viene confermato che l'esonero ha un periodo massimo di 24 mesi per i datori di lavoro privati che:

- dall'1.9.2024 al 31.12.2025, assumono donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
- dal 31.1.2025 al 31.12.2025, assumono donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno.

Invece, ai datori di lavoro private, dall'1.9.2024 al 31.12.2025, assumono donne occupate nelle professioni o settori con disparità di genere, l'esonero spetta per un periodo massimo di 12 mesi. Il datore di lavoro dovrà inoltrare all'INPS la domanda di ammissione, il cui modulo sarà disponibile dal 16.5.2025 (per le assunzioni nella ZES occorre presentare la domanda prima dell'assunzione).

INL - LOTTA ALL'ABUSIVISMO NEI CED

Con la nota 12.5.2025 n. 4304, l'Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) ha ricordato che i centri elaborazione dati (c.d. "CED") possono svolgere:

- attività "strumentali", vale a dire operazioni di tipo esecutivo, funzionali al calcolo e stampa;
- attività "accessorie", consistenti in operazioni successive e secondarie.

L'INL esamina anche il rapporto dei CED con il professionista incaricato e le attività che esso può svolgere nell'interesse del medesimo Centro elaborazione dati.

Con l'occasione, è stato precisato che:

- solo i professionisti di cui alla L. 12/79 o i centri di assistenza fiscale istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle piccole imprese possono svolgere determinati adempimenti, preclusi ai CED;
- previo incarico professionale, conferito preventivamente dai CED, i professionisti si occupano del controllo e della verifica delle sole attività di calcolo e stampa nonché delle attività strumentali e accessorie svolte dal CED stesso.

Su questi aspetti, pertanto, dovranno essere incentrati i controlli degli ispettori del lavoro, finalizzati al contrasto dell'abusivismo professionale nell'attività di consulenza del lavoro.

INPS - NUOVA CLASSIFICAZIONE ATECO 2025

Con il messaggio 13.5.2025 n. 1471, l'INPS è intervenuto in merito alla nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, fornendo indicazioni per l'attribuzione dei nuovi codici alle matricole aziendali già iscritte alla data dell'1.4.2025.

In particolare, si precisa che l'attività di conversione interessa in primis tutte le matricole attive, con elaborazioni giornaliere, a seguito delle quali a ogni singola matricola coinvolta nell'attività viene notificato tramite PEC un provvedimento con il codice ATECO 2025 e il codice statistico contributivo (CSC) assegnati.

Nel caso l'attività economica individuata e descritta dal nuovo codice ATECO 2025 non corrispondesse all'attività prevalente effettivamente esercitata, il datore di lavoro, anche tramite l'intermediario, dovrà inoltrare alla competente Sede INPS una comunicazione in ordine all'attività esercitata.

A tale fine, è stato istituito un apposito servizio denominato "Attribuzione codice ATECO 2025" nel "Cassetto Previdenziale del Contribuente", sotto la voce "Posizione Aziendale".

Infine, nel messaggio in commento vengono altresì fornite le istruzioni per l'attribuzione del codice ATECO 2025 alle matricole sospese, che verrà effettuata al momento dell'eventuale riattivazione.

MINISTERO DEL LAVORO - RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI PER INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

Con il DM 24.4.2025 n. 56 sono state rivalutate le prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, navigazione e infortuni in ambito domestico con decorrenza dall'1.1.2025.

Per il settore industria, il minimale e il massimale della retribuzione annua sono stabiliti in, rispettivamente, 20.426,70 e 37.935,30 euro.

Per il personale del settore marittimo, il massimale della retribuzione annua è stabilito in:

- 54.626,83 euro per comandanti e capi macchinisti;
- 46.281,07 euro per primi ufficiali di coperta e di macchina;
- 42.108,18 euro per gli altri ufficiali.

Inoltre, si precisa che:

- la nuova retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte causate dai postumi di infortuni domestici è, dall'1.1.2025, di 20.426,70 euro; la prestazione *una tantum* per inabilità permanente compresa tra il 6 e il 15% è elevata da 337,41 a 395 euro;
- i nuovi importi dell'assegno mensile per l'assistenza personale continuativa, di quello funerario e degli assegni continuativi mensili di cui all'art. 124 del DPR 1124/65.

INPS - VISITE DI CONTROLLO RICHIESTE DAL DATORE DI LAVORO

Con il messaggio 15.5.2025 n. 1505, l'INPS ha comunicato di aver implementato il servizio on line per i datori di lavoro che intendono richiedere visite mediche di controllo nei confronti dei lavoratori assenti per malattia, realizzando due nuove funzionalità che consentono l'invio delle richieste direttamente dagli attestati di malattia dei lavoratori.

In particolare, la prima funzione, denominata "Richieste da attestati di malattia", consente di:

- selezionare gli attestati per i quali si desidera richiedere una visita medica di controllo;
- visualizzare le informazioni di dettaglio della singola richiesta di visita;
- modificare i dati di quest'ultima oppure eliminarla dall'elenco.

La seconda funzionalità, denominata "Verifica richieste da attestati di malattia", consente invece di visualizzare gli invii effettuati dall'utente, con il relativo protocollo di acquisizione, e verificare, per ogni caricamento, l'esito dell'acquisizione delle singole richieste di visita medica da attestati di malattia.

Dopo la conferma dei dati relativi al datore di lavoro, si può proseguire con l'inserimento dei dati riferiti alle visite che si intendono richiedere, come ad esempio la data della visita, la fascia oraria, e così via.

MINISTERO DEL LAVORO - INCENTIVI PER I SETTORI STRATEGICI PER LO SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE E LA TRANSIZIONE DIGITALE

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15.5.2025 n. 111 il DM 3.4.2025, che definisce i criteri di qualificazione dell'impresa che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, funzionali all'identificazione delle imprese ammissibili agli incentivi introdotti dall'art. 21 del DL 60/2024.

Le persone disoccupate che non hanno compiuto i 35 anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dall'1.7.2024 al 31.12.2025, un'attività imprenditoriale rientrante nei suddetti settori possono chiedere all'INPS:

- un esonero contributivo del 100% (escluso INAIL) in caso di assunzione a tempo indeterminato effettuata dall'1.7.2024 al 31.12.2025 di giovani under 35 (per la durata massima di 3 anni e comunque non oltre il 31.12.2028 e per un importo massimo di 800 euro su base mensile);
- un contributo per l'attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di 3 anni e comunque non oltre il 31.12.2028 (la domanda dovrà essere presentata entro 30 giorni dall'avvio dell'attività ovvero entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto se successivo).

INPGI - CONTRIBUTI MINIMI PER LA GESTIONE SEPARATA

Con la circ. 16.5.2025 n. 4, l'INPGI ha ricordato che il 31.7.2025 scade il termine per il versamento dei contributi minimi dovuti per l'anno 2025 dai giornalisti iscritti alla Gestione separata dell'Istituto, che nel corso dell'anno 2025 abbiano svolto o abbiano in corso lo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma.

Il contributo è determinato nelle seguenti misure:

- 426,40 euro, quello ordinario;

- 225,71 euro, per i giornalisti con meno di 5 anni di anzianità professionale;
- 275,88 euro, per i giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto.

A differenza degli anni passati, l'INPGI ha accolto le richieste degli iscritti introducendo la possibilità di effettuare il pagamento in forma rateale del contributo minimo.

Il pagamento dei contributi dovrà essere eseguito con il modello F24/Accise, ovvero, in alternativa, in caso di impossibilità nell'utilizzo del modello, è possibile effettuare il versamento mediante bonifico bancario.

INPS - NUOVI VALORI REDDITUALI PER L'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

Con la circ. 19.5.2025 n. 92, l'INPS ha reso noti i livelli reddituali rivalutati cui fare riferimento per il periodo compreso tra l'1.7.2025 e il 30.6.2026 ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare.

L'Istituto ha precisato che i nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti; quindi, la rivalutazione è stata predisposta solo con riferimento alle tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D.

Allegate alla circolare sono consultabili le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione. Gli stessi livelli di reddito avranno validità anche per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali.

INPS - COMUNICAZIONE DEL RAGGIUNGIMENTO DEL MASSIMALE ANNUO

Con il messaggio 19.5.2025 n. 1561, l'INPS ha reso noto che, a decorrere dal mese di maggio 2025, è attiva una nuova funzionalità che, tramite "MyINPS", comunicherà ai lavoratori parasubordinati l'eventuale raggiungimento del massimale annuo di contribuzione di cui all'art. 2 co. 18 della L. 335/95.

Si ricorda, infatti, che il superamento di tale soglia, pari a 120.607 euro per il 2025 (circ. INPS 30.1.2025 n. 27), comporta per i soggetti in questione il venire meno dell'obbligo di contribuzione sugli importi eccedenti.

Pertanto, i lavoratori destinatari di tale comunicazione dovranno avvisare i propri committenti affinché non venga più applicata la contribuzione previdenziale sui successivi compensi erogati oltre il limite del massimale annuo.

Inoltre, l'INPS rende noto che, in caso di versamenti eccedenti il massimale annuo, con decorrenza dall'anno successivo e a conclusione dei controlli di merito effettuati sulle denunce UniEmens, saranno messe a disposizione le somme pagate in eccedenza, che potranno essere richieste con specifica istanza di rimborso.

INAIL - LIMITI DI RETRIBUZIONE MINIMA GIORNALIERA PER I PREMI 2025

Con la circ. 20.5.2025 n. 29, l'INAIL ha indicato i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi validi per l'anno 2025.

Tra le varie, l'Istituto assicuratore ha comunicato che il nuovo limite minimo giornaliero per le retribuzioni effettive della generalità dei lavoratori dipendenti è pari a 57,32 euro, mentre quello mensile ammonta a 1.490,32 euro.

Nel caso in cui il premio assicurativo venga calcolato su un imponibile convenzionale, il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto per l'anno 2025 è pari a 31,85 euro.

Infine, l'INAIL si sofferma sulle retribuzioni di ragguglio e sulle categorie di lavoratori per i quali è previsto il pagamento dei premi speciali unitari.

INAIL - OBBLIGHI PER ASSOCIATI AGLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

Con la circ. 20.5.2025 n. 31, l'INAIL è intervenuto in materia di obbligo assicurativo per gli associati delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e i soci di società sportive dilettantistiche (SSD). Sul punto, si ricorda che, ai sensi dell'art. 34 co. 1 e 2 del DLgs. 36/2021, sono destinatari dell'assicurazione obbligatoria INAIL i lavoratori subordinati del settore professionistico o dilettantistico, che svolgono attività sportiva in favore dei diversi enti sportivi.

Pertanto, il socio di una ASD o di una SSD che esercita l'attività sportiva come istruttore è assicurato all'INAIL solo in presenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Analogamente, si ricorda che, per coloro che svolgono attività di carattere amministrativo-gestionale in ambito sportivo, l'art. 37 co. 2 del DLgs. 36/2021 richiede il rapporto collaborazione coordinata e continuativa.

Pertanto, in assenza di un rapporto di co.co.co. ex art. 409 c.p.c. avente a oggetto l'attività amministrativo-gestionale, non sussiste alcun obbligo assicurativo INAIL per l'associato di una ASD o per il socio di una SSD che svolge attività di accoglienza clienti, front office, pagamenti o altre attività di tipo amministrativo nell'interesse dell'associazione o della società.

INPS - RIMBORSI DELLE RETRIBUZIONI PER LE DONAZIONI DI SANGUE

Con la circ. 26.5.2025 n. 96, l'INPS ha fornito le istruzioni in merito alle modalità di rimborso richiesto dai datori di lavoro del settore privato che hanno erogato retribuzioni per le giornate o le ore di riposo fruito dai lavoratori dipendenti donatori di sangue o giudicati inidonei alla donazione, così come previsto dagli artt. 1 e 2 della L. 584/67.

Sul punto, l'Istituto previdenziale ricorda che tale rimborso può essere ottenuto entro e non oltre il mese successivo a quello in cui il dipendente ha donato il sangue o è risultato inidoneo alla donazione.

In particolare, ai sensi dell'art. 1 co. 2 del DL 663/79, i datori di lavoro possono recuperare l'importo tramite conguaglio con i contributi o altre somme dovute all'INPS, compilando il flusso UniEms e specificando i dati informativi relativi alla tipologia di assenza intervenuta nel mese in cui si verifica l'evento, nonché quelli specificamente riferiti al conguaglio della retribuzione anticipata.

Per quanto riguarda invece i datori di lavoro che non operano con il sistema del conguaglio, si precisa che le somme corrisposte agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori domestici sono rimborsate direttamente ai datori di lavoro, previa richiesta on line e in esito all'istruttoria delle domande presentate.

INPS - ISTRUZIONI PER IL CONGEDO PARENTALE

Con la circ. 26.5.2025 n. 95, l'INPS ha fornito le istruzioni operative in merito all'indennità di congedo parentale di cui all'art. 34 co. 1 del DLgs. 151/2001 per i dipendenti del settore privato, a seguito della modifica operata dalla legge di bilancio 2025 (art. 1 co. 217-218 della L. 207/2024). Si ricorda che con tale ultima modifica è stato stabilito che i genitori, in via alternativa, possono fruire, entro il sesto anno di vita del bambino, di:

- 2 mesi di congedo parentale con indennità all'80% se il congedo di maternità o di paternità cessi dopo il 31.12.2023;
- 3 mesi di congedo parentale con indennità all'80% se il congedo di maternità o di paternità cessi dopo il 31.12.2024.

La domanda è presentabile in modalità telematica attraverso:

- il portale istituzionale www.inps.it, se in possesso di identità digitale;
- il Contact center Multicanale;
- gli Istituti di Patronato.

INL - AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE E UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Con la nota 26.5.2025 n. 4757, l'Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) ha chiarito che le imprese che dispongono di unità produttive ubicate in province diverse ma ricadenti nell'ambito di competenza territoriale del medesimo Ispettorato territoriale possono presentare un'unica istanza finalizzata al rilascio del provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 4 della L. 300/1970.

L'INL ha poi fornito un chiarimento sul concetto di ambito di competenza delle sedi territoriali dell'INL che semplifica le procedure di autorizzazione per le imprese multilocalizzate, rilevando che, per gli uffici che accorpano più province, "per «ambito di competenza della medesima sede territoriale» si deve intendere tutto il territorio di riferimento su cui insiste il medesimo Ufficio".

Come già sottolineato con la nota n. 2572/2023, il presupposto è che vi sia una medesima tipologia di sistema di videosorveglianza o di controllo a distanza dei lavoratori e, soprattutto, che lo stesso sia supportato dalle medesime ragioni legittimanti.

MINISTERO DEL LAVORO - VERIFICHE IN MATERIA DI ASSEGNO DI INCLUSIONE

Con il decreto 13.5.2025, pubblicato il 3.6.2025, il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Istruzione e del merito, ha definito, in materia di Assegno di inclusione (Adi), le modalità di verifica da parte dei servizi sociali dell'adempimento dell'obbligo scolastico da parte dei componenti minorenni dei nuclei beneficiari della misura. Viene, in tal modo, data attuazione a quanto previsto dall'art. 2 co. 3-*bis* del DL 48/2023, in forza del quale non ha diritto all'Adi il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentato l'adempimento dell'obbligo di istruzione. Nel dettaglio, le verifiche circa l'assolvimento di tale obbligo avranno luogo per mezzo degli operatori sociali responsabili del Patto per l'inclusione sociale, con la precisazione che, laddove l'inadempimento dell'obbligo scolastico non risulti sorretto da un giustificato motivo, si avrà la decadenza dal beneficio, ai sensi dell'art. 8 co. 6 lett. c) del DL 48/2023.

I LIMITI RETRIBUTIVI PER IL CALCOLO DEI PREMI INAIL 2025

Con la circ. n. 29/2025, l'INAIL ha indicato i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi relativi all'anno 2025.

Con la circ. 20.5.2025 n. 29, l'INAIL ha fornito le necessarie istruzioni in merito ai limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l'anno 2025.

Criteria generali per la determinazione del premio

Con l'occasione, l'Istituto assicurativo ricorda che per determinare il premio assicurativo ordinario occorre considerare:

- il tasso di premio indicato dalla tariffa dei premi con riferimento alle lavorazioni assicurate;
- l'ammontare delle retribuzioni.

Inoltre, la retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in effettiva, convenzionale oppure di ragguglio.

Retribuzione effettiva	Per le retribuzioni effettive della generalità dei lavoratori dipendenti, il nuovo limite minimo giornaliero è pari a 57,32 euro, mentre quello mensile ammonta a 1.490,32 euro. Non ricadono invece nell'adeguamento del minimale giornaliero le retribuzioni corrisposte a specifiche categorie di lavoratori, come ad esempio gli operai agricoli (per i quali il limite minimo di retribuzione giornaliera valido è pari a 50,59 euro).
Retribuzione convenzionale	Qualora il premio assicurativo venga calcolato su un imponibile convenzionale, il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto per l'anno 2025 è pari a 31,85 euro e si applica alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori con uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera, mentre alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori per i quali non è previsto uno specifico limite di retribuzione giornaliera si applica il minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive (57,32 euro). Con l'occasione vengono indicati anche gli importi relativi alle retribuzioni convenzionali stabilite con legge e con decreto ministeriale. Nello specifico, per i lavoratori con contratto di lavoro part time, se l'orario normale è di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minimale per l'anno 2025 risulta determinata come segue $57,32 \times 6 : 40 = 8,60$.
Retribuzioni di ragguglio	Le retribuzioni di ragguglio vengono assunte solo in via residuale, laddove manchino le retribuzioni convenzionali ed effettive; in particolare, dall'1.7.2024 l'imponibile giornaliero e quello mensile ammontano, rispettivamente, a 67,53 euro e a 1.688,23 euro.

Lavoratori parasubordinati

L'INAIL precisa che per i lavoratori parasubordinati la base imponibile su cui calcolare il premio è costituita da tutte le somme e i valori a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, in relazione al rapporto di collaborazione, nel rispetto del minimale e massimale di rendita.

Dall'1.7.2024, il valore minimo e massimo dell'imponibile mensile ammontano, rispettivamente, a 1.688,23 euro e a 3.135,28 euro.

Lavoratori subordinati sportivi

Per quanto concerne invece i lavoratori subordinati sportivi, la retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è quella individuata ai sensi dell'art. 29 del DPR 1124/65, vale a dire la retribuzione effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita di cui all'art. 116 co. 3 del medesimo DPR. Dall'1.7.2024, i limiti minimo e massimo dell'imponibile annuale corrispondono, rispettivamente, a 20.258,70 euro e a 37.623,30 euro.

Lavoratori autonomi dello spettacolo

Con riferimento ai lavoratori autonomi dello spettacolo, nella circolare in commento si precisa che la retribuzione imponibile ai fini del calcolo del premio assicurativo corrisponde all'ammontare dei compensi corrisposti nell'anno solare di riferimento, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

Per il 2025, il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari a 57,32 euro.

Premi speciali unitari

L'INAIL si sofferma sulle categorie di lavoratori per i quali è previsto il pagamento dei premi speciali unitari, tra le quali rientrano:

- i titolari di imprese artigiane, soci artigiani, familiari coadiuvanti del titolare artigiano;
- i pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne;
- gli alunni e gli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali;
- i medici radiologi, i tecnici sanitari di radiologia medica e gli allievi dei corsi, ecc.

AL VIA LA LEGGE PER LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI ALLA VITA DELLE IMPRESE

Con la L. 76/2025 vengono introdotte disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese.

Con la L. 15.5.2025 n. 76, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* 26.5.2025 n. 120, vengono introdotte specifiche disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese, in attuazione di quanto disposto dall'art. 46 Cost. e nel rispetto dei principi e dei vincoli derivanti dall'ordinamento della UE e internazionale.

In particolare, il provvedimento in questione, che entrerà in vigore il 10.6.2025, si occupa di fornire una disciplina delle partecipazioni dei lavoratori di carattere gestionale, economico e finanziario, organizzativo e consultivo.

Partecipazione gestionale

Per quanto riguarda la "partecipazione gestionale" dei lavoratori, gli artt. 3 e 4 del provvedimento in esame si occupano di individuare tale partecipazione adottando modalità diverse in relazione al modello di governance societario.

In particolare, ai sensi delle predette disposizioni:

- se il modello è di tipo tradizionale gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione al CdA di uno o più amministratori rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti (e debitamente formati). Gli amministratori sono individuati dai lavoratori dipendenti della società sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi; in ogni caso, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2409-septiesdecies c.c., nonché di onorabilità e professionalità previsti dallo statuto della società o, in mancanza, dai codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria;
- in caso di modello monistico, lo statuto può prevedere la partecipazione di amministratori rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti sia al CdA che al Comitato per il controllo sulla gestione.
- nel modello dualistico, gli statuti possono prevedere – sempre qualora disciplinata dai contratti collettivi – la partecipazione di uno o più rappresentanti dei lavoratori dipendenti al Consiglio di sorveglianza.

L'individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è regolata da procedure definite dai contratti collettivi nel rispetto dei requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti per i componenti del Consiglio di sorveglianza, nonché delle prescrizioni dell'art. 2409-duodecies lett. a) e b) c.c.

Partecipazione economica e finanziaria

La partecipazione economica e finanziaria, invece, si sostanzia nella partecipazione dei lavoratori ai profitti e ai risultati dell'impresa, anche tramite forme di partecipazione al capitale, tra cui l'azionariato.

In particolare, l'art. 5 della L. 76/2025 incrementa a 5.000 euro il limite massimo entro il quale è possibile applicare l'imposta sostitutiva del 5%, ex art. 1 commi 182 ss. della L. 208/2015, alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

Tale disposizione di favore:

- non opera per i premi di risultato;
- trova applicazione in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10% degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all'art. 51 del DLgs. 81/2015.

La disposizione opera in deroga solo per il 2025 e, salvo proroghe, il limite tornerà nella misura ordinaria a partire dal 2026.

L'altra novità è invece prevista dall'art. 6 della L. 76/2025, che disciplina la possibilità di prevedere:

- piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti, i quali possono individuare, oltre agli strumenti di partecipazione dei lavoratori al capitale della società di cui agli artt. 2349, 2357, 2358 e 2441, ottavo comma, c.c., l'attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato, ferma restando la disciplina di cui all'art. 1 co. 184-*bis* e 189 della L. 208/2015;
- per il solo anno 2025, che i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, siano esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare.

Particolare rilievo assumono le altre forme di partecipazione dei lavoratori, legate sostanzialmente agli aspetti organizzativi e consultivi.

Partecipazione organizzativa

Per quanto concerne la partecipazione organizzativa, l'art. 7 della L. 76/2025 in esame riconosce la possibilità di istituire commissioni paritetiche "lavoratori/azienda" con la funzione di proporre piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell'organizzazione del lavoro.

Il successivo art. 8 della L. 76/2025 prevede poi la possibilità – sulla base della contrattazione collettiva aziendale – di inserire nell'organigramma aziendale alcuni specifici soggetti di riferimento della partecipazione organizzativa, quali le figure dei referenti della formazione, dei piani di welfare, delle politiche retributive, della qualità dei luoghi di lavoro, della conciliazione e della genitorialità, nonché i responsabili della diversità e dell'inclusione delle persone con disabilità. La medesima norma riconosce alle imprese con meno di 35 lavoratori la possibilità di favorire, anche tramite gli enti bilaterali, forme di partecipazione dei lavoratori all'organizzazione delle imprese stesse.

Partecipazione consultiva

Le citate commissioni paritetiche assumono poi un rilievo centrale nella c.d. “funzione consultiva”. In particolare, l’art. 9 della L. 76/2025 prevede che, nel loro ambito, le rappresentanze dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore possano essere preventivamente consultate in merito alle scelte aziendali. In tale quadro, spetta ai contratti collettivi definire la composizione delle commissioni paritetiche per la partecipazione consultiva nonché individuare le sedi, i tempi, le modalità e i contenuti della consultazione.

DIVIETO DI GEOLOCALIZZAZIONE DEI LAVORATORI IN *SMART WORKING*

In data 8.5.2025, il Garante per la protezione dei dati personali ha reso noto di aver sanzionato un'azienda che per un determinato periodo di tempo ha geolocalizzato alcuni dipendenti in smart working tramite una funzionalità on line.

Mediante il provv. 13.3.2025 n. 135, pubblicato in data 8.5.2025, il Garante per la protezione dei dati personali ha reso noto di aver sanzionato un'azienda che, tramite una funzionalità on line, aveva rilevato per un certo periodo di tempo la posizione geografica di circa 100 lavoratori dipendenti durante l'attività lavorativa svolta in modalità agile (c.d. "*smart working*").

Modalità di utilizzo dell'applicativo

La funzionalità in questione (denominata "*Time Relax*") consentiva, al momento della timbratura in entrata e in uscita da parte di ciascun lavoratore, e previo suo consenso alla geolocalizzazione, di acquisire le coordinate geografiche dello smartphone o del pc del dipendente che aveva timbrato, unitamente al suo codice identificativo, alla data e all'ora della timbratura, specificando se in entrata o in uscita.

Inoltre, a ciò si aggiungeva un ulteriore controllo a campione che riguardava dipendenti selezionati in via casuale, i quali venivano contattati telefonicamente con la richiesta di attivare la geolocalizzazione del pc o dello smartphone e di effettuare una timbratura con un'apposita applicazione, nonché di dichiarare subito dopo, tramite un'email, il luogo in cui in quel preciso momento si trovava fisicamente.

A tale richiesta, seguivano poi le verifiche e gli eventuali procedimenti disciplinari dell'Azienda.

Finalità del datore di lavoro

La finalità indicata dal datore di lavoro era quella di verificare che la posizione geografica dalla quale il personale si trovava a svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile fosse corrispondente ad una di quelle indicate all'interno di ciascun accordo individuale in materia di lavoro agile e, stando a quanto dichiarato dall'azienda, anche a beneficio di dichiarate esigenze organizzative e produttive, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nonché di protezione dei dati personali oggetto di trattamento per il tramite degli strumenti di lavoro.

Osservazioni del garante

Il Garante per la *privacy* ricorda che anche in caso di svolgimento della prestazione in modalità agile, l'impiego di strumenti tecnologici da parte del datore di lavoro, dai quali derivi anche la possibilità di controllare a distanza l'attività dei lavoratori, può avvenire esclusivamente per il perseguimento delle finalità tassativamente previste dalla legge, ossia per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza

del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale. Le disposizioni di legge in materia di lavoro agile (art. 21 della L. 81/2017), infatti, richiamano espressamente i limiti, le condizioni e le procedure di garanzia previste dall'art. 4 della L. 300/70 (Statuto dei lavoratori).

La decisione del Garante privacy

Nell'ordinanza in questione si osserva che le diverse esigenze di controllo dell'osservanza dei doveri di diligenza del lavoratore non possono essere perseguite – neppure mediante accordo sindacale – con strumenti tecnologici a distanza che, riducendo lo spazio di libertà e dignità della persona in modo meccanico e anelastico, comportano un monitoraggio diretto dell'attività del lavoratore non consentito dalla legge. Per il Garante, le finalità adottate dall'azienda non risultano, infatti, riconducibili ad alcuna delle citate finalità indicate dal legislatore (organizzative e produttive, di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio aziendale), poiché il controllo a distanza dell'attività lavorativa è consentito dalla legge solo incidentalmente, evitando controlli prolungati, costanti, indiscriminati e invasivi, come nel caso dell'utilizzo di una applicazione informatica finalizzata al mero controllo a distanza della prestazione lavorativa.

Pertanto, il trattamento dei dati relativi alla posizione geografica dei dipendenti effettuato tramite l'applicativo "*Time Relax*", essendo direttamente preordinato al perseguimento di una finalità non ammessa e relativa alla verifica di un particolare profilo dell'attività dei lavoratori, ossia quello concernente l'osservanza dell'accordo con riferimento alla sede dello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, è da ritenersi effettuato in modo non conforme ai principi di "liceità, correttezza e trasparenza", "limitazione della finalità", "minimizzazione dei dati", "protezione dei dati fin dalla progettazione" e "protezione dei dati per impostazione predefinita", nonché in assenza di un idoneo presupposto di liceità, in violazione delle specifiche norme del regolamento UE 679/2016 (GDPR) e dell'art. 113 del DLgs. 196/2003. In ragione di tali elementi, il Garante ha quindi comminato nei confronti dell'azienda una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 50.000 euro.

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA DURANTE LA CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Per il Ministero del Lavoro, i lavoratori stranieri con permesso di soggiorno per lavoro stagionale possono svolgere attività non stagionale nell'attesa della decisione da parte dello Sportello unico immigrazione sulla domanda di conversione.

Con la circ. 5.5.2025 n. 10, il Ministero del Lavoro ha chiarito che i lavoratori stranieri con permesso di soggiorno per lavoro stagionale possono svolgere attività lavorativa non stagionale nell'attesa della decisione da parte dello Sportello unico immigrazione sulla domanda di conversione.

Profili procedurali

Il Ministero ricorda che l'art. 24 co. 10 del DLgs. 286/98 riconosce al lavoratore stagionale che ha prestato attività lavorativa in Italia per almeno 3 mesi, e al quale venga offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a termine, la possibilità di chiedere allo Sportello unico per l'immigrazione la conversione del proprio titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale.

Sul punto, si ricorda che, ai sensi del DL 145/2024, le conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale non sono comprese nelle quote dei decreti flussi, con la possibilità quindi di presentare la relativa domanda in qualunque momento dell'anno e senza alcun limite numerico.

Inoltre, la conversione in parola è possibile in presenza di qualsiasi offerta di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, a condizione che la stessa garantisca:

- un orario di lavoro di almeno 20 ore settimanali;
- una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale, nel caso del lavoro domestico.

Condizioni di esercizio dell'attività lavorativa

Nella circolare in commento si precisa che, per quanto riguarda i diritti esercitabili dai lavoratori interessati, è da ritenersi applicabile quanto previsto dall'art. 5 co. 9-*bis* del DLgs. 286/98, laddove si consente al soggetto richiedente di svolgere temporaneamente l'attività lavorativa in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, alle seguenti condizioni:

- la domanda di rilascio sia stata presentata entro 8 giorni dall'ingresso sul territorio italiano, all'atto della stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l'immigrazione oppure, in caso di rinnovo, prima della scadenza del permesso o entro 60 giorni dalla scadenza dello stesso;
- sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.

Posizione ministeriale

Richiamando un precedente orientamento di prassi (Nota Min. Lavoro e politiche sociali - INL 7.5.2018 n. 4079), il Ministero del Lavoro evidenzia come la disposizione di cui all'art. 5 co. 9-bis del DLgs. 286/98 si riferisca ai richiedenti un permesso per lavoro subordinato, anche se è da ritenersi applicabile anche in caso di richiesta di permessi di soggiorno per motivi familiari, in quanto anche questi ultimi abilitano al lavoro.

Pertanto, tenuto conto dei principi di uguaglianza e di diritto al lavoro stabiliti dalla Costituzione, nonché dell'applicazione del principio di ragionevolezza, il Ministero del Lavoro ritiene che la citata disposizione possa trovare applicazione anche ai casi di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro non stagionale.

Per il Ministero, infatti, lo scopo è quello di evitare che il lavoratore straniero non abbia la possibilità di lavorare durante il periodo necessario alla definizione dell'iter procedimentale relativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.

In altri termini, se la ratio della norma è quella di consentire al lavoratore straniero di svolgere regolare attività lavorativa anche quando l'esito dell'iter burocratico sulla sua domanda è ancora incerto, evitando il più possibile situazioni di lavoro irregolare o di disoccupazione, tale finalità sussiste evidentemente non solo nelle more del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, ma anche nei casi in cui il lavoratore sia in attesa della risposta sulla sua domanda di conversione.

Anche in questi casi, infatti, vi è il rischio che il lavoratore possa perdere, nell'attesa della decisione, l'opportunità lavorativa che rappresenta la base stessa della sua domanda di conversione del permesso di soggiorno.

Indicazioni operative

Dopo aver confermato che, per tutto il periodo necessario all'Amministrazione per portare a termine l'istruttoria, il lavoratore straniero che ha richiesto la conversione in argomento può contare sulla piena legittimità del soggiorno e iniziare a svolgere, nell'attesa della convocazione presso lo sportello unico, la nuova attività lavorativa a carattere non stagionale, il Ministero del Lavoro precisa che, anche in questo caso, occorre presentare on line:

- il modello Unilav, nell'ipotesi di lavoro subordinato;
- la denuncia del rapporto di lavoro all'INPS, in caso di lavoro domestico.

LE NOVITÀ DI MAGGIO IN PILLOLE

EDILIZIA (ARTIGIANATO)

ACCORDO 20.5.2025

Rinnovata la disciplina applicabile ai lavoratori dipendenti delle imprese artigianali e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini, scaduta il 30.9.2024. Al netto delle specifiche decorrenze previste per taluni istituti, la nuova disciplina è valida dall'1.5.2025 e scadrà il 30.9.2028. Previsti nuovi minimi retributivi a decorrere dall'1.5.2025, dall'1.1.2026, dall'1.1.2027 e dall'1.1.2028. Si riportano di seguito i valori validi da maggio: liv. 7, 2.147,21 euro; liv. 6, 1.912,08 euro; liv. 5, 1.593,54 euro; liv. 4, 1.485,23 euro; liv. 3, 1.381,22 euro; liv. 2, 1.239,90 euro; liv. 1, 1.062,30 euro.

Da segnalare:

- con riferimento ai lavoratori stranieri sono stati previsti in via sperimentale benefici finalizzati a una migliore qualificazione professionale del personale, che si sostanziano in sgravi contributivi sulla quota relativa alla formazione, nella misura e secondo le modalità operative che verranno definite dalla contrattazione di secondo livello;
- la previsione della denuncia unica in edilizia (DUE) e la nuova modalità di gestione delle trasferte nazionali, entrambe con decorrenza ottobre 2025.

Le Parti hanno altresì previsto una serie di premialità collegate alla virtuosità dei comportamenti, per le quali si rimanda al testo integrale dell'Accordo.

NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE

ACCORDO 23.5.2025

Rinnovata per il triennio 2024-2026 la parte economica del CCNL applicabile alle imprese esercenti attività di noleggio autobus con conducente e attività a essa correlate, scaduto il 31.12.2023. Previsto un incremento retributivo medio, rapportato al livello C2 della classificazione, pari a complessivi 160 euro, distribuito tra le decorrenze di luglio 2025 (60 euro) e agosto 2026 (100 euro). Di seguito i valori dei minimi retributivi validi da luglio 2025, risultato di un'elaborazione redazionale: liv. Q1, 1.682,05 euro; liv. Q2, 1.682,05 euro; liv. A1, 1.682,05 euro; liv. A2, 1.581,12 euro; liv. B1, 1.429,74 euro; liv. B2, 1.362,46 euro; liv. B3, 1.303,59 euro; liv. C1, 1.278,36 euro; liv. C2, 1.126,97 euro; liv. C3, 1.051,27 euro; liv. C4, 841,03 euro.

Per il solo personale in forza al 23.5.2025 è stata poi prevista un'indennità *una tantum* a copertura del periodo di carenza contrattuale compreso tra gennaio 2024 e maggio 2025, nella misura di 600 euro medi per il livello C2, da erogare in due ratei di uguale importo a giugno 2025 e a gennaio 2026. Di seguito si riportano gli importi per ciascun livello da erogare in giugno 2025, anch'essi ottenuti a seguito di un'elaborazione redazionale: liv. Q1, 447,76 euro; liv. Q2, 447,76 euro; liv. A1, 447,76 euro; liv. A2, 420,90 euro; liv. B1, 380,60 euro; liv. B2, 362,69 euro; liv. B3, 347,01 euro; liv. C1, 340,30 euro; liv. C2, 300 euro; liv. C3, 279,85 euro; liv. C4, 223,88 euro. Tali importi devono essere riproporzionati in relazione ai mesi interi di effettiva prestazione svolta nel corso del periodo di riferimento indicato (equiparando a tal fine al mese intero le frazioni di mese di durata superiore a 15 giorni e non computando affatto le frazioni inferiori), così come per i lavoratori a tempo parziale e a tempo determinato.

Inoltre, a decorrere da luglio 2025, le imprese sono tenute a erogare per 14 mensilità un nuovo elemento distinto della retribuzione denominato "EDR 2025", pari a 40 euro mensili medi per il livello C2, che riproporzionati per gli altri livelli di inquadramento si traducono nei seguenti valori: liv. Q1, 59,70 euro; liv. Q2, 59,70 euro; liv. A1, 59,70 euro; liv. A2, 56,12 euro; liv. B1, 50,75 euro; liv. B2, 48,36 euro; liv. B3, 46,27 euro; liv. C1, 45,37 euro; liv. C2, 40 euro; liv. C3, 37,31 euro; liv. C4, 29,85 euro.

IL FOCUS SUI PROSSIMI ADEMPIMENTI: LO SCADENZARIO DI GIUGNO 2025

ALBERGHI MINORI (CONFSAL - CONFLAVORO)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.6.2025

Decorrono dall'1.6.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dal CCNL 18.6.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. QA, 2.394,35 euro; liv. QB, 2.217,05 euro; liv. 1, 2.064,70 euro; liv. 2, 1.887,95 euro; liv. 3, 1.781,20 euro; liv. 4, 1.681,50 euro; liv. 5, 1.577,10 euro; liv. 6S, 1.516,85 euro; liv. 6, 1.495,25 euro; liv. 7, 1.401,45 euro.

ALIMENTARI (ARTIGIANATO / CONFSAL - UNILAVORO)

WELFARE SCADENZA DELL'1.6.2025

Entro il mese di giugno, come previsto dal CCNL 6.12.2023, le imprese sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato o con contratto a termine che abbiano maturato almeno 3 mesi anche non consecutivi di anzianità di servizio nel corso del 2024, strumenti di *welfare* dal valore di 250 euro.

ASSICURAZIONI - AGENZIE IN GESTIONE LIBERA (CONFSAL - SNA)

PREMIO DI PRODUTTIVITÀ SCADENZA DELL'1.6.2025

Con la retribuzione del mese di giugno le agenzie sono tenute a corrispondere il premio aziendale di produttività individuale, in misura commisurata all'incremento delle provvigioni annue lorde percepite, come definito dal CCNL 5.3.2025.

COOPERATIVE SOCIALI

QUATTORDICESIMA SCADENZA DELL'1.6.2025

Con la retribuzione del mese di giugno le aziende sono tenute ad erogare la quattordicesima mensilità, in misura pari alla metà della retribuzione mensile in vigore. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno il suddetto importo deve essere riproporzionato in relazione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio prestati presso la cooperativa (la frazione di mese superiore ai 15 giorni lavorativi va considerata come mese intero).

GIORNALISTI (EMITTENTI LOCALI)

INDENNITÀ REDAZIONALE SCADENZA DELL'1.6.2025

Con la retribuzione di giugno 2025, in applicazione di quanto previsto nell'Accordo del 16.11.2022, le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori un importo pari a 258,23 euro a titolo di indennità redazionale.

METALMECCANICA (INDUSTRIA)

ELEMENTO PEREQUATIVO SCADENZA DELL'1.6.2025

Le imprese prive alla data del 31.12.2024 di contrattazione di secondo livello istitutiva di premi di risultato o di analoghi altri elementi retributivi sono tenute, con la retribuzione del mese di giugno 2025, a corrispondere a tutti i lavoratori in forza all'1.1.2025 che nel corso del 2024 non abbiano percepito trattamenti economici, anche forfettari, individuali o collettivi ulteriori rispetto a quelli previsti dal livello nazionale della contrattazione, un importo pari a 485 euro a titolo di Elemento Retributivo. Tale elemento viene erogato per dodicesimi in ragione dei mesi interi di servizio, anche non consecutivo, prestato nel corso del 2024 (equiparando a tal fine al mese intero la frazione di mese di durata superiore a 15 giorni).

WELFARE

SCADENZA DELL'1.6.2025

Entro il mese di giugno le aziende sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di *welfare* del valore di 200 euro, da utilizzare entro il 31.5.2026.

METALMECCANICA (PICCOLA INDUSTRIA / CONFAPI)

ELEMENTO PEREQUATIVO

SCADENZA DELL'1.6.2025

Le imprese prive alla data del 31.12.2024 di contrattazione di secondo livello istitutiva di premi di risultato o di analoghi altri elementi retributivi sono tenute, con la retribuzione del mese di giugno 2025, a corrispondere a tutti i lavoratori in forza all'1.1.2025 che nel corso del 2024 non abbiano percepito trattamenti economici, anche forfettari, individuali o collettivi ulteriori rispetto a quelli previsti dal livello nazionale della contrattazione, un importo pari a 485 euro a titolo di Elemento Retributivo. Tale elemento viene erogato per dodicesimi in ragione dei mesi interi di servizio, anche non consecutivo, prestato nel corso del 2024 (equiparando a tal fine al mese intero la frazione di mese di durata superiore a 15 giorni).

NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE

UNA TANTUM

SCADENZA DELL'1.6.2025

Con la retribuzione del mese di giugno le imprese sono tenute a corrispondere a tutto il personale in forza alla data del 23.5.2025 il primo dei due ratei dell'elemento forfettario *UNA TANTUM* previsto dall'Accordo 25.5.2025 a copertura del periodo di carenza contrattuale compreso tra l'1.1.2024 e il 31.5.2025. Di seguito gli importi, ottenuti attraverso un'elaborazione redazionale: liv. A1, 447,76 euro; liv. A2, 420,90 euro; liv. B1, 380,60 euro; liv. B2, 362,69 euro; liv. B3, 347,01 euro; liv. C1, 340,30 euro; liv. C2, 300 euro; liv. C3, 279,85 euro; liv. C4, 223,88 euro.

ORAFI E ARGENTIERI (INDUSTRIA)

ELEMENTO PEREQUATIVO

SCADENZA DELL'1.6.2025

Le imprese prive alla data del 31.12.2024 di contrattazione di secondo livello istitutiva di premi di risultato o di analoghi altri elementi retributivi sono tenute, con la retribuzione del mese di giugno 2025, a corrispondere a tutti i lavoratori in forza all'1.1.2025 che nel corso del 2024 non abbiano percepito trattamenti economici, anche forfettari, individuali o collettivi ulteriori rispetto a quelli previsti dal livello nazionale della contrattazione, un importo pari a 250 euro a titolo di Elemento Retributivo. Tale elemento viene erogato per dodicesimi in ragione dei mesi interi di servizio, anche non consecutivo, prestato nel corso del 2024 (equiparando a tal fine al mese intero la frazione di mese di durata superiore a 15 giorni).

WELFARE

SCADENZA DELL'1.6.2025

Entro il mese di giugno le aziende sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di *welfare* del valore di 200 euro, da utilizzare entro il 31.5.2026.

PUBBLICI ESERCIZI E RISTORAZIONE COLLETTIVA (CONFCOMMERCIO)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.6.2025

Decorrono dall'1.6.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo del 26.6.2024; di seguito ne riportiamo i valori.

- **Alberghi diurni:**
liv. QA, 1.854,49 euro; liv. 1, 1.517,16 euro; liv. 2, 1.337,33 euro; liv. 3, 1.228,88 euro; liv. 4, 1.127,75 euro; liv. 5, 1.021,49 euro; liv. 6S, 960,13 euro; liv. 6, 937,80 euro; liv. 7, 841,89 euro.
- **Pubblici esercizi:**
liv. QA, 1.854,49 euro; liv. QB, 1.674,63 euro; liv. 1, 1.517,16 euro; liv. 2, 1.337,33 euro; liv. 3, 1.228,88 euro; liv. 4, 1.127,75 euro; liv. 5, 1.021,49 euro; liv. 6S, 960,13 euro; liv. 6, 937,80 euro; liv. 7, 841,89 euro.
Si segnala che limitatamente alle aziende della ristorazione collettiva gli aumenti sono differiti all'1.9.2025.
- **Pubblici esercizi minori:**
liv. QA, 1.848,81 euro; liv. QB, 1.669,47 euro; liv. 1, 1.512 euro; liv. 2, 1.332,94 euro; liv. 3, 1.225,01 euro; liv. 4, 1.124,39 euro; liv. 5, 1.018,39 euro; liv. 6S, 957,29 euro; liv. 6, 934,96 euro; liv. 7, 839,31 euro.
Si segnala che limitatamente alle aziende della ristorazione collettiva gli aumenti sono differiti all'1.9.2025.
- **Stabilimenti balneari:**
liv. QA, 1.854,49 euro; liv. QB, 1.674,63 euro; liv. 1, 1.517,16 euro; liv. 2, 1.337,33 euro; liv. 3, 1.228,88 euro; liv. 4, 1.127,75 euro; liv. 5, 1.021,49 euro; liv. 6S, 960,13 euro; liv. 6, 937,80 euro; liv. 7, 841,89 euro.
- **Stabilimenti balneari minori:**
liv. QA, 1.848,81 euro; liv. QB, 1.669,47 euro; liv. 1, 1.512 euro; liv. 2, 1.332,94 euro; liv. 3, 1.225,01 euro; liv. 4, 1.124,39 euro; liv. 5, 1.018,39 euro; liv. 6S, 957,29 euro; liv. 6, 934,96 euro; liv. 7, 839,31 euro.

LAVORO EXTRA SCADENZA DELL'1.6.2025

Decorrono dall'1.6.2025, i nuovi importi previsti per il lavoro extra indicati Accordo del 26.6.2024; di seguito ne riportiamo i valori.

- **Alberghi diurni:**
liv. 4, 16,17 euro; liv. 5, 15,39 euro; liv. 6S, 14,74 euro; liv. 6, 14,55 euro; liv. 7, 13,62 euro.
- **Pubblici esercizi:**
liv. 4, 16,17 euro; liv. 5, 15,39 euro; liv. 6S, 14,74 euro; liv. 6, 14,55 euro; liv. 7, 13,62 euro.
- **Pubblici esercizi minori:**
liv. 4, 16,17 euro; liv. 5, 15,39 euro; liv. 6S, 14,74 euro; liv. 6, 14,55 euro; liv. 7, 13,62 euro.

PUBBLICI ESERCIZI E RISTORAZIONE COLLETTIVA E COMMERCIALE, STABILIMENTI BALNEARI, ALBERGHI DIURNI, IMPRESE DI VIAGGIO (CONFSAL - CONFLAVORO)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.6.2025

Decorrono dall'1.6.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 19.7.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. QA, 2.397,20 euro; liv. QB, 2.212,45 euro; liv. 1, 2.054,10 euro; liv. 2, 1.869,15 euro; liv. 3, 1.757,30 euro; liv. 4, 1.652,70 euro; liv. 5, 1.544,10 euro; liv. 6S, 1.481,05 euro; liv. 6, 1.458,55 euro; liv. 7, 1.362,40 euro.

PUBBLICI ESERCIZI MINORI E STABILIMENTI BALNEARI MINORI (CONFSAL - CONFLAVORO)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.6.2025

Decorrono dall'1.6.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 19.7.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. QA, 2.392 euro; liv. QB, 2.207,60 euro; liv. 1, 2.049,25 euro; liv. 2,

1.865,15 euro; liv. 3, 1.754 euro; liv. 4, 1.650,05 euro; liv. 5, 1.541,50 euro; liv. 6S, 1.478,70 euro; liv. 6, 1.456,25 euro; liv. 7, 1.358,55 euro.

TURISMO (CONFESERCENTI)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.6.2025

Decorrono dall'1.6.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 22.7.2024; di seguito ne riportiamo i valori.

- **Alberghi:**
liv. QA, 2.366,94 euro; liv. QB, 2.191,35 euro; liv. 1, 2.041,68 euro; liv. 2, 1.866,07 euro; liv. 3, 1.759,94 euro; liv. 4, 1.660,69 euro; liv. 5, 1.557,44 euro; liv. 6S, 1.497,57 euro; liv. 6, 1.476,34 euro; liv. 7, 1.383,45 euro.
- **Alberghi minori:**
liv. QA, 2.355,58 euro; liv. QB, 2.181,02 euro; liv. 1, 2.031,35 euro; liv. 2, 1.857,29 euro; liv. 3, 1.752,19 euro; liv. 4, 1.653,98 euro; liv. 5, 1.551,24 euro; liv. 6S, 1.491,89 euro; liv. 6, 1.470,66 euro; liv. 7, 1.378,29 euro.
- **Campeggi:**
liv. QA, 2.366,94 euro; liv. QB, 2.191,35 euro; liv. 1, 2.041,68 euro; liv. 2, 1.866,07 euro; liv. 3, 1.759,94 euro; liv. 4, 1.660,69 euro; liv. 5, 1.557,44 euro; liv. 6S, 1.497,57 euro; liv. 6, 1.476,34 euro; liv. 7, 1.383,45 euro.
- **Campeggi minori:**
liv. QA, 2.355,58 euro; liv. QB, 2.181,02 euro; liv. 1, 2.031,35 euro; liv. 2, 1.857,29 euro; liv. 3, 1.752,19 euro; liv. 4, 1.653,98 euro; liv. 5, 1.551,24 euro; liv. 6S, 1.491,89 euro; liv. 6, 1.470,66 euro; liv. 7, 1.378,29 euro.
- **Pubblici esercizi:**
liv. QA, 1.854,49 euro; liv. QB, 1.674,63 euro; liv. 1, 1.517,16 euro; liv. 2, 1.337,33 euro; liv. 3, 1.228,88 euro; liv. 4, 1.127,75 euro; liv. 5, 1.021,49 euro; liv. 6S, 960,13 euro; liv. 6, 937,80 euro; liv. 7, 841,89 euro.
Si segnala che limitatamente alle aziende della ristorazione collettiva gli aumenti sono differiti all'1.9.2025.
- **Pubblici esercizi minori:**
liv. QA, 1.848,81 euro; liv. QB, 1.669,47 euro; liv. 1, 1.512 euro; liv. 2, 1.332,94 euro; liv. 3, 1.225,01 euro; liv. 4, 1.124,39 euro; liv. 5, 1.018,39 euro; liv. 6S, 957,29 euro; liv. 6, 934,96 euro; liv. 7, 839,31 euro.
- **Stabilimenti balneari:**
liv. QA, 1.854,49 euro; liv. QB, 1.674,63 euro; liv. 1, 1.517,16 euro; liv. 2, 1.337,33 euro; liv. 3, 1.228,88 euro; liv. 4, 1.127,75 euro; liv. 5, 1.021,49 euro; liv. 6S, 960,13 euro; liv. 6, 937,80 euro; liv. 7, 841,89 euro.
- **Stabilimenti balneari minori:**
liv. QA, 1.848,81 euro; liv. QB, 1.669,47 euro; liv. 1, 1.512 euro; liv. 2, 1.332,94 euro; liv. 3, 1.225,01 euro; liv. 4, 1.124,39 euro; liv. 5, 1.018,39 euro; liv. 6S, 957,29 euro; liv. 6, 934,96 euro; liv. 7, 839,31 euro.

LAVORO EXTRA SCADENZA DELL'1.6.2025

Decorrono dall'1.6.2025, i nuovi importi previsti per il lavoro extra indicati dall'Accordo 22.7.2024, di seguito ne riportiamo i valori.

- **Alberghi:**
liv. 4, 15,26 euro; liv. 5, 14,54 euro; liv. 6S, 13,91 euro; liv. 6, 13,74 euro; liv. 7, 12,86 euro.
- **Alberghi minori:**
liv. 4, 15,26 euro; liv. 5, 14,54 euro; liv. 6S, 13,91 euro; liv. 6, 13,74 euro; liv. 7, 12,86 euro.
- **Campeggi:**
liv. 4, 15,26 euro; liv. 5, 14,54 euro; liv. 6S, 13,91 euro; liv. 6, 13,74 euro; liv. 7, 12,86 euro.
- **Campeggi minori:**
liv. 4, 15,26 euro; liv. 5, 14,54 euro; liv. 6S, 13,91 euro; liv. 6, 13,74 euro; liv. 7, 12,86 euro.
- **Pubblici esercizi:**
liv. 4, 16,17 euro; liv. 5, 15,39 euro; liv. 6S, 14,74 euro; liv. 6, 14,55 euro; liv. 7, 13,62 euro.
- **Pubblici esercizi minori:**

liv. 4, 16,17 euro; liv. 5, 15,39 euro; liv. 6S, 14,74 euro; liv. 6, 14,55 euro; liv. 7, 13,62 euro.

TURISMO (CONFINDUSTRIA)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.6.2025

Decorrono dall'1.6.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo del 21.12.2024; di seguito ne riportiamo i valori.

- **Alberghi:**
liv. A1, 2.379,89 euro; liv. A2, 2.203,82 euro; liv. B1, 2.053,74 euro; liv. B2, 1.877,65 euro; liv. C1, 1.771,21 euro; liv. C2, 1.671,59 euro; liv. C3, 1.568,16 euro; liv. D1, 1.508,11 euro; liv. D2, 1.393,70 euro.
- **Alberghi minori:**
liv. A1, 2.365,72 euro; liv. A2, 2.190,94 euro; liv. B1, 2.040,86 euro; liv. B2, 1.866,71 euro; liv. C1, 1.761,55 euro; liv. C2, 1.663,21 euro; liv. C3, 1.560,42 euro; liv. D1, 1.501,01 euro; liv. D2, 1.387,26 euro.
- **Aziende di intrattenimento:**
liv. A1, 2.585,92 euro; liv. A2, 2.389,73 euro; liv. B1, 2.221,98 euro; liv. B2, 2.025,87 euro; liv. C1, 1.907,35 euro; liv. C2, 1.796,56 euro; liv. C3, 1.681,14 euro; liv. D1, 1.614,14 euro; liv. D2, 1.4710 euro.
- **Campeggi:**
liv. A1, 2.379,89 euro; liv. A2, 2.203,82 euro; liv. B1, 2.053,74 euro; liv. B2, 1.877,65 euro; liv. C1, 1.771,21 euro; liv. C2, 1.671,59 euro; liv. C3, 1.568,16 euro; liv. D1, 1.508,11 euro; liv. D2, 1.393,70 euro.
- **Campeggi minori:**
liv. A1, 2.367,44 euro; liv. A2, 2.192,50 euro; liv. B1, 2.042,43 euro; liv. B2, 1.868,04 euro; liv. C1, 1.762,72 euro; liv. C2, 1.664,23 euro; liv. C3, 1.561,36 euro; liv. D1, 1.501,88 euro; liv. D2, 1.388,04 euro.
- **Catene Alberghiere:**
liv. A1, 2.379,89 euro; liv. A2, 2.203,82 euro; liv. B1, 2.053,74 euro; liv. B2, 1.877,65 euro; liv. C1, 1.771,21 euro; liv. C2, 1.671,59 euro; liv. C3, 1.568,16 euro; liv. D1, 1.508,11 euro; liv. D2, 1.393,70 euro.
- **Pubblici esercizi:**
liv. A1, 2.379,89 euro; liv. A2, 2.203,82 euro; liv. B1, 2.053,74 euro; liv. B2, 1.877,65 euro; liv. C1, 1.771,21 euro; liv. C2, 1.671,59 euro; liv. C3, 1.568,16 euro; liv. D1, 1.508,11 euro; liv. D2, 1.393,70 euro.
- **Pubblici esercizi minori:**
liv. A1, 2.373,70 euro; liv. A2, 2.198,18 euro; liv. B1, 2.048,11 euro; liv. B2, 1.872,87 euro; liv. C1, 1.766,99 euro; liv. C2, 1.667,93 euro; liv. C3, 1.564,78 euro; liv. D1, 1.505,01 euro; liv. D2, 1.390,89 euro.
- **Stabilimenti balneari:**
liv. A1, 2.379,89 euro; liv. B1, 2.053,74 euro; liv. B2, 1.877,65 euro; liv. C1, 1.771,21 euro; liv. C2, 1.671,59 euro; liv. C3, 1.568,16 euro; liv. D1, 1.508,11 euro; liv. D2, 1.393,70 euro.
- **Stabilimenti balneari minori:**
liv. A1, 2.373,70 euro; liv. B1, 2.048,11 euro; liv. B2, 1.872,87 euro; liv. C1, 1.766,99 euro; liv. C2, 1.667,93 euro; liv. C3, 1.564,78 euro; liv. D1, 1.505,01 euro; liv. D2, 1.390,89 euro.

UNA TANTUM SCADENZA DELL'1.6.2025

Con la retribuzione del mese di giugno le aziende sono tenute a corrispondere il secondo dei due ratei dell'indennità forfetaria *una tantum* prevista dall'Accordo 21.12.2024, in misura pari a 225 euro. Per i soli lavoratori del comparto imprese di viaggio e turismo e congressi deve invece essere corrisposto il secondo dei tre ratei previsti, pari a 110 euro.

TURISMO, PUBBLICI ESERCIZI (CONFSAL - CIFA FEDARCOM)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.6.2025

Decorrono dall'1.6.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 15.1.2025; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q, 2.220 euro; liv. 1, 2.045 euro; liv. 2, 1.870 euro; liv. 3, 1.765 euro; liv. 4, 1.665 euro; liv. 5, 1.560 euro; liv. 6S, 1.500 euro; liv. 6, 1.480 euro; liv. 7, 1.390 euro.

SGRAVI CONTRIBUTIVI PER LE IMPRESE CHE ASSUMONO GIOVANI E DONNE SVANTAGGIATE

Con le circolari 90 e 91/2025, l'INPS ha fornito le istruzioni per poter fruire delle agevolazioni contributive denominate "bonus donne" e "bonus giovani".

Con la circ. 90 e la circ. 91, pubblicate entrambe in data 12.5.2025, l'INPS ha fornito le istruzioni operative per la fruizione, rispettivamente:

- del c.d. "bonus giovani" ex art. 22 del DL 60/2024, attuato con il DM 11.4.2025;
- del c.d. "bonus donne" di cui all'art. 23 del DL 60/2024, attuato con l'ulteriore DM 11.4.2025.

Disciplina del "bonus giovani"

Si tratta di uno sgravio contributivo introdotto dall'art. 22 del DL 60/2024 al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che dal 1.9.2024 e fino al 31.12.2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione di un contratto a termine.

Datori di lavoro	L'incentivo è riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
Lavoratori	L'incentivo spetta per i soggetti (operai, impiegati o quadri) che, alla data dell'evento incentivato: <ul style="list-style-type: none"> • non abbiano compiuto il 35° anno di età; • non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa.
Assetto e misura	L'incentivo consiste in un esonero contributivo del 100% per un massimo di 24 mesi, esclusi i premi e contributi INAIL e specifiche contribuzioni, e spetta: <ul style="list-style-type: none"> • per le assunzioni effettuate dall'1.9.2024 al 31.12.2025, con limite massimo di esonero di 500 euro; • ai datori di lavoro privati che, dal 31.1.2025 (purché la domanda di riconoscimento dell'esonero venga effettuata prima di procedere all'assunzione/trasformazione) al 31.12.2025, assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (il limite massimo è di 650 euro). L'incentivo: <ul style="list-style-type: none"> • spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, per le trasformazioni dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, nonché per i rapporti di lavoro part-time, i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della L. 142/2001 e le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione (ancorché la somministrazione sia resa verso l'utilizzatore nella forma a tempo determinato); • non riguarda i rapporti di lavoro domestico, di apprendistato e intermittente.

Condizioni	<p>Il diritto alla fruizione dell'incentivo è subordinato al rispetto sia dei principi generali previsti dall'art. 31 del DLgs. 150/2015 sia di quanto previsto dall'art. 1 co. 1175 della L. 296/2006 (tra cui la regolarità contributiva), nonché al rispetto dei presupposti specificamente previsti per la misura dall'art. 22 del DL 60/2024 e dal DM 11.4.2025.</p> <p>Inoltre, per il solo esonero previsto per le assunzioni/trasformazioni effettuate nella ZES è previsto il rispetto delle condizioni generali in materia di aiuti di Stato.</p>
Cumulabilità	<p>L'incentivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.</p> <p>La misura è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'art. 4 del DLgs. 216/2023, nonché con l'esonero ex art. 5 della L. 162/2021 per il datore in possesso della "Certificazione della parità di genere".</p>
Domanda	<p>Il datore di lavoro richiedente deve inoltrare all'INPS la domanda di ammissione all'agevolazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on line, disponibile dal 16.5.2025 sul sito dell'Istituto, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi Decreto Coesione - Articolo 22- Giovani".</p> <p>La domanda di riconoscimento dell'esonero per i giovani nella ZES con importo maggiorato di 650 euro può essere presentata esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso, mentre nel restante caso la domanda potrà essere presentata anche per i rapporti già in corso.</p> <p>Ricevuta la domanda telematica, l'INPS provvede a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • calcolare l'ammontare del beneficio spettante; • consultare il Registro Nazionale degli aiuti di Stato (per verificare che per quel datore di lavoro sussistano le condizioni per riconoscere l'agevolazione richiesta); • fornire, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di risorse, un riscontro di accoglimento della domanda; • procedere, nei casi previsti, alla registrazione dell'agevolazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato. <p>Se la domanda riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un'assunzione in corso, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l'esito di accoglimento viene fornito mediante comunicazione in calce al modulo di domanda; • un'assunzione (o trasformazione) non ancora effettuata, l'INPS calcola l'ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione tramite PEC (o email), e una notifica nell'area "MyINPS", invitando il soggetto interessato a provvedere all'instaurazione del rapporto di lavoro e alla trasmissione della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni (la domanda sarà accolta solo in presenza di tale comunicazione). <p>La domanda verrà accolta solo in caso di sufficiente capienza di risorse per tutta la durata dell'incentivo.</p>
Fruizione	<p>Le istruzioni per la compilazione dei flussi UniEmens e per il recupero degli arretrati sono dettate nella circ. INPS 90/2025 in commento.</p>

Disciplina del "bonus donne"

Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro, l'art. 23 del DL 7.5.2024 n. 60 riconosce un apposito sgravio contributivo per le imprese che assumono lavoratrici svantaggiate, anche nell'ambito della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica.

Datori di lavoro	<p>L'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi quelli del settore agricolo.</p>
-------------------------	---

<p>Assetto e ambito applicativo</p>	<p>L'incentivo consiste in un esonero contributivo del 100% (esclusi i premi e contributi INAIL e specifiche contribuzioni), nel limite massimo di 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice, in caso di assunzione effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> dall'1.9.2024 al 31.12.2025 di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti (la durata massima dell'esonero è di 24 mesi); dal 31.1.2025 (purché la domanda di riconoscimento dell'esonero venga effettuata prima di procedere all'assunzione) al 31.12.2025 di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (l'esonero ha una durata massima di 24 mesi); dall'1.9.2024 al 31.12.2025 di donne occupate nelle professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna (l'esonero ha una durata massima di 12 mesi).
<p>Rapporti di lavoro</p>	<p>L'incentivo può essere richiesto solo nel caso in cui l'assunzione avvenga con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche <i>part time</i>. Sono agevolabili anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della L. 142/2001; le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l'utilizzatore nella forma a tempo determinato. <p>Sono esclusi invece:</p> <ul style="list-style-type: none"> le assunzioni a tempo determinato; le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere; i rapporti di lavoro domestico, di apprendistato, di lavoro intermittente e le prestazioni di lavoro occasionale ex art. 54-<i>bis</i> del DL 50/2017.
<p>Condizioni</p>	<p>Il diritto alla fruizione dell'incentivo è subordinato al rispetto sia dei principi generali previsti dall'art. 31 del DLgs. 150/2015 sia di quanto previsto dall'art. 1 co. 1175 della L. 296/2006 (tra cui la regolarità contributiva), nonché al rispetto dei presupposti specificamente previsti per la misura dall'art. 23 del DL 60/2024 e dal DM 11.4.2025 (tra cui la realizzazione dell'incremento occupazionale netto).</p> <p>Inoltre, occorre rispettare anche la compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato.</p>
<p>Cumulabilità</p>	<p>L'incentivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. La misura è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'art. 4 del DLgs. 216/2023, nonché con l'esonero ex art. 5 della L. 162/2021 per il datore in possesso della "Certificazione della parità di genere".</p>
<p>Domanda</p>	<p>Il datore di lavoro richiedente deve inoltrare all'INPS la domanda di ammissione all'agevolazione, tramite il modulo di istanza on line, disponibile dal 16.5.2025 nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi Decreto Coesione - Articolo 23- Donne".</p> <p>La domanda di riconoscimento dell'esonero per le donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle Regioni della ZES, può essere presentata esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso, mentre nei restanti casi la domanda potrà essere presentata anche per i rapporti già in corso.</p> <p>Ricevuta la domanda telematica, l'INPS provvede a:</p> <ul style="list-style-type: none"> calcolare l'ammontare del beneficio spettante; consultare il Registro Nazionale degli aiuti di Stato (per verificare che per quel datore di lavoro sussistano le condizioni per riconoscere l'agevolazione richiesta); fornire, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di risorse, un riscontro di accoglimento della domanda; procedere, nei casi previsti, alla registrazione dell'agevolazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

	<p>Se la domanda riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un'assunzione in corso, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l'esito di accoglimento viene fornito mediante comunicazione in calce al modulo di domanda; • un'assunzione non ancora effettuata, l'INPS calcola l'ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione tramite PEC (o email), e una notifica nell'area "MyINPS", invitando il soggetto interessato a provvedere all'instaurazione del rapporto di lavoro e alla trasmissione della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni (la domanda sarà accolta solo in presenza di tale comunicazione). <p>La domanda verrà accolta solo in caso di sufficiente capienza di risorse per tutta la durata dell'incentivo.</p>
Fruizione	Vengono dettate infine le istruzioni per la compilazione dei flussi UniEmens e per il recupero degli arretrati.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studiodotcom